



## **REGOLAMENTO ORGANO DI GARANZIA**

**Delibera n. 92 del CDU del 28.11.23**

### **ART. 1 - FINALITA' E COMPITI**

1. L'Organo di garanzia interno, previsto dall'art 5, commi 2 e 3 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti (DPR n°249 del 24 giugno 1998 e integrato dal DPR 21 novembre 2007, n. 235), è istituito e disciplinato, per questo istituto, dal seguente regolamento.

2. L'Organo di Garanzia si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all'interno della quale ogni persona ha il diritto/dovere di operare al fine di costruire dei percorsi che favoriscono una serena e costruttiva convivenza anche attraverso una giusta e corretta applicazione delle regole. Le sue funzioni, inserite all'interno dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono:

- a) prevenire ed affrontare tutti i problemi e i conflitti che possano insorgere nel rapporto tra alunni ed insegnanti anche con riferimento all'applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;
- b) esaminare i ricorsi presentati dai tutori degli alunni in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del regolamento di disciplina;

Il funzionamento dell'O.G. è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti o viceversa.

### **ART. 2 – COMPOSIZIONE**

1. L'Organo di Garanzia è composto da:

- Dirigente Scolastico o da un suo delegato;
- un docente, designato dal Collegio dei Docenti Unitario che individua anche il supplente;
- un genitore che ha ricevuto il maggior numero di voti in sede di Elezioni scolastiche in qualità di rappresentante di classe per l'anno scolastico 23/24;
- uno studente o una studentessa che ha ricevuto il maggior numero di voti in sede di Elezioni scolastiche in qualità di rappresentante della Consulta provinciale per l'A.S. 23/24;
- a partire dall'A.S. 24/25 il genitore e lo/la studente/essa saranno individuati tramite elezioni scolastiche dell'Organo di Garanzia.

2. I componenti dell'O.G. restano in carica per una annualità scolastica.

3. La presidenza spetta al Dirigente Scolastico.

4. Ciascuno dei membri verrà sostituito in caso di temporanea impossibilità o di astensione obbligatoria, qualora sia parte in causa, e si configuri quindi una situazione di incompatibilità. Si procede alla sostituzione con un membro supplente, appartenente alla medesima componente nominato seguendo l'ordine di graduatoria delle votazioni.

5. I genitori componenti dell'O.G. non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti studenti appartenenti alla stessa classe del/la proprio/a figlio/a.

6. Gli insegnanti componenti dell'O.G. non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti propri studenti.



7. Nel caso si verifichi una di tali situazioni di cui ai punti 5 e 6 dell'art. 2 del presente Regolamento, i componenti incompatibili non possono partecipare alla seduta e devono essere sostituiti dai supplenti. La funzione di segretario verbalizzatore viene svolta da uno dei componenti designato dal Dirigente.

### **ART. 3 - MODALITA' E CRITERI DI FUNZIONAMENTO GENERALI**

1. L'Organo di Garanzia viene convocato dal Dirigente.
2. La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo, sulla data di convocazione. In caso di urgenza motivata, il presidente potrà convocare l'O.G. anche con un solo giorno di anticipo.
3. Ciascuno dei componenti dell'O.G. è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute o di cui è venuto a conoscenza in quanto membro dell'organo di garanzia e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e per scopi esclusivamente attinenti alle finalità dell'O.G.
4. Le deliberazioni dell'O.G. devono essere sancite da una votazione, il cui esito sarà citato nel verbale, nella quale non è ammessa l'astensione. Si decide a maggioranza semplice dei voti e, in caso di parità, prevale il voto del Dirigente.
5. Le deliberazioni sono valide quando sono presenti tutti i membri dell'O.G., effettivi o supplenti.

### **ART. 4 – RICORSI PER LE SANZIONI DISCIPLINARI**

1. Il ricorso avverso a una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al regolamento di disciplina, può essere presentato da uno dei genitori mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'O.G., in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti all'accaduto.
2. Il ricorso deve essere presentato in segreteria didattica entro il termine prescritto di 15 giorni dalla comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori termini, non saranno, in nessun caso accolti.
3. Ricevuto il ricorso, il Presidente provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie della famiglia, del Consiglio di classe o di chi sia stato coinvolto o citato.
4. Il materiale reperito viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell'O.G.
5. L'organo si riunisce entro i dieci giorni successivi e alla seduta chiama a partecipare i genitori/tutori dell'alunno a cui è stata irrogata la sanzione disciplinare; è ammessa anche la presenza dell'alunno interessato, nonché anche di altri soggetti direttamente o indirettamente coinvolti, al fine di raccogliere tutte le testimonianze e le dichiarazioni ritenute necessarie per la decisione.
6. Qualora la sanzione sia stata irrogata per comportamento scorretto nei confronti di un docente o di un non docente, anch'egli è chiamato a partecipare alla seduta.
7. Le loro testimonianze sono messe a verbale.
8. L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata; può, inoltre, offrire allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola.
9. Il Dirigente Scolastico provvederà ad informare della decisione il Consiglio di classe e la famiglia mediante un atto formale.
10. È ammessa un'ulteriore possibilità di reclamo, entro 15 giorni dalla comunicazione dell'Organo di garanzia della Scuola, al Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale che decide in via definitiva su reclami e violazioni del presente Regolamento, previo parere dell'Organo Regionale di Garanzia.